



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza

Settore Affari Generali

Via Grigna, 13 – 20900 Monza – Codice Ipa: m_pi

IL DIRIGENTE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 “*Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “*Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107;

VISTO il Decreto-Legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*” che introduce modificazioni all’articolo 4 della Legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di



contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare l’articolo 2, comma 4-ter, il quale dispone che: *“La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente... omissis”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, *“Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione Direzione Generale per il Personale Scolastico 2 a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”*, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 recante *“Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, comma 6bis e 6 ter, della legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”* (GPS);

VISTO il Decreto Dipartimentale n. 858 del 21/07/2020 relativo alle *“Modalità e termini di presentazione delle istanze”* per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto;

VISTO in particolare, l’articolo 2 del Decreto Dipartimentale n. 858/2020 che comma 7 dispone che *“Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità”* e al comma 8 che *“Le dichiarazioni dell’aspirante, inserite attraverso le apposite procedure informatizzate, sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa”*;

VISTA la nota ministeriale prot. n. AOODPIT/1290 del 22/07/2020, avente per oggetto *“Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020”*;



VISTA la nota ministeriale n. 26841 del 5/09/2020 avente per oggetto “Anno scolastico 2020/2021 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A”;

VISTI i propri provvedimenti prot. n. 7012 del 10 agosto 2020, n. 7077 del 12 agosto 2020, 7088 del 12 agosto 2020, 7090 del 12 agosto 2020 7144 del 13 agosto 2020, 7180 del 17 agosto 2020 con i quali, in funzione delle disposizioni sopra citate, sono state individuate le scuole polo per la valutazione delle istanze in merito alla procedura prevista dall’OM 60/2020 per le GPS;

VISTA la domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze del Prof. Burceri Carmelo per la classe di concorso A046 Scienze giuridico-economiche;

VISTA la richiesta del Prof. Burceri Carmelo, acquisita al prot. n. 10492 del 27/10/2020, di essere escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze per la suddetta classe di concorso;

Decreta

per le motivazioni indicate in premessa e alla luce della normativa in essa citata, che qui si intende integralmente richiamata, è disposta, **su richiesta dell’interessato, l’esclusione** del candidato sotto riportato dalla graduatoria della classe di concorso ivi specificata.

classe di concorso	Descrizione	Cognome	Nome
A046	Scienze giuridico-economiche	BURCERI	CARMELO

Il presente provvedimento è trasmesso all’interessato e alla scuola polo delegata alla valutazione dei titoli e servizi dichiarati dal candidato.

Il dirigente scolastico della scuola polo procederà, con riferimento allo specifico candidato e alla relativa graduatoria, a registrare a sistema l’esclusione attraverso le funzioni appositamente previste nella piattaforma informatica, ai fini della successiva notifica al candidato attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di presentazione dell’istanza di partecipazione.

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale di questo ufficio provinciale.

Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente ai citati OM 60/2020 e DD n. 858/2020 e alle disposizioni in essi richiamate.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE

Laura Patella

